

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009452 - 02.10.2020
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

PROVINCIA DI PROSINONE

Uffici RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - CONFERMA.

L'anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23.9.2020 prot. n.. 9093 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Cons. Rocco Merucci- Presidente. Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13- ed assenti 0 sebbene invitati come segue:

Prog.	Cognome e nome	Presenti	Assenti	Prog.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	Roberto Angelosanto (Sindaco)	X		8	Raffaele Arpino	X	
2	Rocco Merucci (Presidente)	X		9	Monia Miele	X	
3	Claudia Sofia	X		10	Fernando Cuzzo	X	
4	Antonio D'Agostino	X		11	Annalisa Fionda	X	
5	Raffaele Ruscillo	X		12	Simone Caringi	X	
6	Stefano Serra	X		13	Roberto Rotondo	X	
7	Cecilia Roncone	X					
					TOTALE	13	

Partecipa il Segretario Generale del Comune di S.Elia Fiumerapido, Dr.ssa Angela Decina, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI SANTE'ELIA FIUMERAPIDO
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
- 2) aliquota 8,6 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;
- 3) aliquota 8,6 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato, per fabbricati produttivi di categoria D;
- 4) aliquota 2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,40 per mille per altri fabbricati;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 **decorre solo dall'anno 2021** e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 600.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 102.484,21.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,0 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,0 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Sant'Elia Fiumerapido è parzialmente montano ;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24.09.2020 dalla Commissione Consiliare Programmazione, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 5 astenuti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,0 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,0 per mille;
- 8) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Sant'Elia Fiumerapido è parzialmente montani;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020 - Conferma.

SETTORE PROPONENTE - FINANZIARIO e TRIBUTI

PARERE ai sensi dell'art.49, 1° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere:

favorevole

Data 24.09.2020

Il responsabile dell'Ufficio
Istruttore Direttivo D.4

PARERE CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA;

Al sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

La **SPESA** ha la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso al:

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEGN.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEGN.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEGN.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEGN.

Data 24.09.2020

Il responsabile dell'Ufficio
Funzionario D.6
D.ssa Alba Olandesi

IL PRESIDENTE
F.to Rocco Merucci

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Decina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificatasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata:

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno

02 OTT. 2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità in virtù dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Dalla Residenza Comunale, il 02 OTT 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela DECINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

Ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dalla Residenza Comunale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Angela DECINA
